

Addì, 20 aprile 1994

TRA

FIAT SpA e società gestionalmente collegate, FIAT AUTO, FIAT AUTO MAINS, IVECO FIAT, TEKSID, ALUTEK, GETTI SPECIALI, FIAT AVIO, NEW HOLLAND FIAT, FIAT HITACHI stabilimenti di S. Mauro e Lecce, FIAT FERROVIARIA, FIAT LUBRIFICANTI, FIAT ENGINEERING, FIAT SEPIN, SAVA, CENTRO RICERCHE FIAT, SISPORT FIAT, SEPA, CIEL, SEPI stabilimenti di Bruino e Robassomero, SEPI SUD stabilimenti di Caivano e Casalnuovo, WEBER, BORLETTI CLIMATIZZAZIONE stabilimento di Avellino, assistite dall'Unione Industriale di Torino

E

FIM - Fiom - UILM Nazionali

si è stipulato il seguente accordo.

[Handwritten signatures]
 P. P. P.
 M. M. M.

[Handwritten signatures]
 P. P. P.
 S. S. S.
 D. D. D.
 P. P. P.

Al fine dell'armonizzazione delle condizioni di miglior favore esistenti nelle società del Gruppo FIAT che applicano gli accordi 5 agosto 1971 e seguenti, in applicazione del punto 4 dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 e in riferimento a quanto previsto dal citato Accordo Interconfederale e dall'Accordo Federmeccanica 2 febbraio 1994, le parti convengono quanto segue.

- 1 L'organico di riferimento valido ai fini della determinazione del numero delle RSU previste dal citato Accordo Interconfederale è quello complessivo degli operai impiegati e quadri per unità produttiva all'ultimo giorno del mese antecedente le elezioni, aventi diritto al voto e il cui elenco l'azienda fornirà alla Commissione elettorale secondo quanto previsto dal punto 22 dell'Accordo Interconfederale. Il numero dei componenti delle RSU così individuato non subirà modificazioni per tutto il periodo di durata in carica delle stesse.
2. Le Organizzazioni sindacali FIM, FIOM e UILM, in base a quanto previsto dall'accordo 5 agosto 1971, hanno diritto di designare un numero di esperti, aventi le caratteristiche stabilite dall'accordo stesso, complessivamente non superiore a quello delle RSU.
- 3 Le parti confermano le modalità di calcolo del monte ore annuo sindacale previsto dagli accordi 5 agosto 1971 e seguenti, sottoscritti con FIM FIOM UILM, fissate in un'ora per dipendente per ciascuna delle tre Organizzazioni sindacali firmatarie riferite all'organico in forza in ogni singola società al 31 dicembre dell'anno precedente quello di utilizzo. L'utilizzo annuo del monte ore così determinato viene regolato come segue:
 - a) dal monte ore annuo determinato al punto 3 del presente accordo, all'inizio di ogni anno vengono detratte le ore assegnate ai componenti delle RSU, nella misura prevista dall'art. 13 L.300/70 richiamato al punto 4 dell'Accordo interconfederale 20.12.1993, nonché dall'Accordo Federmeccanica 2.2.1994, per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al punto 5 dell'Accordo Interconfederale;
 - b) lo stesso numero complessivo di ore di permessi sindacali retribuiti di cui al punto a) è assegnato agli esperti per lo svolgimento delle loro attività;
 - c) la quota rimanente di monte ore resta di competenza delle Segreterie nazionali firmatarie FIM FIOM UILM per lo svolgimento di tutte le attività degli appartenenti alle medesime Organizzazioni sindacali.

Le modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti sono quelle definite nell'accordo 27 luglio 1972 e seguenti.

Con il monte ore così assegnato le Organizzazioni sindacali firmatarie assicurano la copertura di tutte le attività sindacali negoziali e partecipative.

Mano
Poli
Poli

Piero
Piero
Piero
Piero
Piero

Viene costituito tra FIAT e FIM FIM UILM Nazionali un Gruppo di Lavoro per un monitoraggio del funzionamento dei Comitati e delle Commissioni previste ai vari livelli nelle società del Gruppo e per una proposta di armonizzazione e ridefinizione dei compiti e delle funzioni degli stessi.

Le parti si incontreranno entro il 30 aprile per definire il monte ore annuo per ciascuna società in applicazione di quanto previsto dal presente accordo, stabilendo in tale sede la ripartizione tra i due diversi regimi di utilizzo per il 1994.

[Signature]
Ediz Gae
Maurizio Rinaldi

[Signature]
Piero Berti
Eugenio I. V. V.
Susanna Cimino
G. M. M. P. B. S.
Piero Laurence

Patto interno delle Segreterie Nazionali Fim Fiom Uilm

1) Come previsto dall'accordo del 23/7 il soggetto contrattuale aziendale sono le RSU e le competenti organizzazioni sindacali.

Fim-Fiom-Uilm, in questo contesto, reputano necessario concordare le regole e le modalità di costituzione e di funzionamento di coordinamenti nazionali dei diversi settori Fiat.

2) Fim-Fiom-Uilm nazionale hanno così definito la distribuzione del monte ore di loro spettanza in base all'accordo 5.8.'71 (3 ore per dipendente)

A) 8 per 12 alle RSU come da accordo interconfederale

B) analogo monte ore agli esperti (distribuito pariteticamente)

C) Il restante monte ore così suddiviso:

- Il 50% alle RSU di Fim-Fiom-Uilm attribuito proporzionalmente alle RSU eleste

Tale quota di monte ore destinata alle RSU è comprensivo delle ore di coordinamento nazionale, della gestione della solidarietà e verrà distribuita tenendo conto dei meccanismi di riserva.

- Il 50% pariteticamente attribuito alle 3 organizzazioni sindacali nazionali

3) Il voto per le RSU si terrà in tutte le aziende del gruppo Fiat (ex accordo 5.8.'71) entro il 27 maggio 1994, salvo casi particolari che devono essere preventivamente concordati unitariamente con la segreteria nazionale. di seguito indichiamo un primo calendario:

Cassino inizio 16 maggio

Mirafiori inizio 19 maggio

SPA Iveco inizio 23 maggio

Termoli inizio 19 maggio

Le Segreterie Nazionali Fim-Fiom-Uilm

 Baretta

Camusso

Di Mauro

Roma 18.4.'94

